

CONTRATTO DI OFFICE SERVICE

Con la presente scrittura privata tra:

Lido di Riva del Garda immobiliare s.p.a., con sede in Riva del Garda (TN), Viale Rovereto, n. 146 – Porto S. Nicolò - codice fiscale e partita IVA n.01814320220, a mezzo del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Marco Tanas, autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione d.d. 21.07.2006, di seguito Prestatore;

e

Lido di Riva del Garda srl - società di partecipazioni, con sede in Riva del Garda (TN), Viale Rovereto, n. 146 – Porto S. Nicolò - codice fiscale e partita IVA n. 019644302245, a mezzo del Consigliere Avv. Luca Benini delegato alla firma del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione d.d. 11.07.2006, di seguito Fruitore;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto del contratto è la prestazione di servizio di office-service.

Il servizio di office-service fornito dal Prestatore al Fruitore comprende le seguenti prestazioni:

- diritto di utilizzo di n° 1 locale ad uso ufficio con ingresso comune, individuato dal Prestatore a propria discrezione, con libertà d'uso per ciò che concerne l'orario;

- possibilità di utilizzare i mobili dislocati nel locale di cui sopra;
- possibilità di utilizzare attrezzature e macchine d'ufficio di proprietà del Prestatore;
- il Fruitore potrà avvalersi del personale di segreteria, amministrazione e contabilità alle dipendenze del Prestatore, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo, fermo restando che i poteri direttivi, d'organizzazione, disciplinari e quanto altro consegue dal rapporto di lavoro spettano al Prestatore.

ART. 2

Il presente contratto ha durata annuale, con effetti retroattivi, a decorrere dal 01.09.2006 e scadrà il 31.12.2006. In seguito alla prima scadenza verrà automaticamente rinnovato di anno in anno. Resta salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti da comunicarsi all'altra almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata a.r..

ART. 3

Il Fruitore si obbliga al rispetto dei locali e delle attrezzature messi a sua disposizione, ad un uso corretto degli stessi, nonché al risarcimento di tutti i danni eventualmente causati ai beni stessi ed a terzi.

ART. 4

Il Fruitore si obbliga a non effettuare per nessun motivo interventi o

manomissioni sugli impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento. Eventuali guasti o disfunzioni dovranno essere tempestivamente segnalati al Prestatore.

ART. 5

Il corrispettivo della prestazione sarà calcolato di anno in anno, attribuendo al fruitore una quota percentuale del costo totale del personale amministrativo e dei costi generali di ufficio (quali cancelleria, ammortamenti macchine d'ufficio, consumi di energia, riscaldamento, ecc.). La percentuale di attribuzione dei costi sarà data dal rapporto tra le ore di lavoro effettivamente svolto dalle impiegante per il fruitore ed il monte ore totale annuo delle stesse. Conteggio effettuato tramite un software che permette alle collaboratrici di registrare giornalmente il proprio tempo/lavoro, attribuendo al fruitore quello a lui relativo.

Tali schede di lavoro saranno messe a disposizione del fruitore per eventuali controlli ogni qualvolta sia richiesto dallo stesso.

Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni annualità sarà corrisposto in unica soluzione nel corso dell'anno successivo, su richiesta del prestatore, a seguito della chiusura del conteggio dei costi della relativa annualità.

Il mancato pagamento del corrispettivo nei termini sopra previsti comporta l'automatica risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

ART. 6

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con

spese a carico della parte richiedente.

Riva del Garda, lì 12 settembre 2006

LIDO DI RIVA DEL GARDA

IMMOBILIARE S.p.A.

Il Presidente

Dott. Marco Tanas

LIDO DI RIVA DEL GARDA S.r.l.

SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI

Il Delegato

Avv. Luca Benini